



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**RETTIFICA DELL'ART. 36 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE
DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO
ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA
BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA"**

Nr. Progr.

512

Data

14/09/2022

Proposta

533

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 14/09/2022

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

RETTIFICA DELL'ART. 36 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA"

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamati:

- l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07.07.2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti, delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI . FRAZ. OLCELLA" composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione generale;
 2. Elaborati grafici;
 3. Computo metrico descrittivo e analisi dei prezzi;
 4. Computo metrico;
 5. Elenco prezzi;
 6. Quadro economico;
 7. Quadro di incidenza manodopera;
 8. Cronoprogramma;
 9. Indicazioni sulla stesura dei piani della sicurezza;
 10. Capitolato speciale d'appalto;
 11. Schema di contratto.
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 402 del 11.07.2022 con oggetto: "Determina a contrarre e avvio del procedimento per il conferimento in appalto delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CUP:C79J22002140005" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati.
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 430 del 26.07.2022 con oggetto: "Affidamento delle OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA alla Ditta Green Sport Srl di Treviglio (Bg)".

Rilevato che il comma 3. dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto così come di seguito riportato:

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 14/09/2022

non è pertinente alla tipologia dell'appalto e che trattasi di mero refuso.

Evidenziato che la garanzia assicurativa a carico dell'Impresa Appaltatrice, per la tipologia di lavori di cui trattasi, rimane quella riportata al comma 4. dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto di seguito riportato:

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.

Ritenuto di sopprimere il comma 3. dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 10 del 28/07/2022 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di Approvazione del Peg 2022, componente finanziaria ed organica;

DETERMINA

1) Di sopprimere, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, il comma 3. dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto in premessa richiamato e di seguito riportato:

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00.

partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

in quanto non pertinente alla tipologia dell'appalto e che trattasi di mero refuso.

2) Di dare atto che la garanzia assicurativa a carico dell'Impresa Appaltatrice, per la tipologia di lavori di cui trattasi, rimane quella riportata al comma 4. dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto così come di seguito riportato:

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 14/09/2022

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 o comunque per una percentuale non inferiore al 5 % della somma assicurata.

3) Di sostituire le parole: “*di cui ai commi 3 e 4*”, del comma 6. dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto con le parole: “**di cui al comma 4**”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce